

Criteri interpretativi dell'art. 34 legge 69/1963 sull'iscrizione al Registro dei praticanti

ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI

Per far fronte ai cambiamenti che hanno interessato il giornalismo negli ultimi anni, si rende necessario un aggiornamento dei criteri interpretativi dell'art. 34 della Legge professionale.

I Consigli regionali dell'Ordine possono, come modalità eccezionale, procedere all'iscrizione al Registro dei praticanti a seguito dell'accertamento del lavoro giornalistico svolto.

Per poter presentare la domanda di iscrizione è necessario consegnare all'Ordine regionale la documentazione attestante la continuità dell'attività giornalistica, esercitata in maniera sistematica e prevalente per almeno sei mesi nei dodici mesi precedenti la domanda e in particolare:

- a) la produzione giornalistica, comprensiva di scritti e/o fotografie e/o video e/o audio per giornali cartacei, radio e/o tv, piattaforme e canali on line e uffici stampa;
- b) la prova della retribuzione del lavoro, anche senza il vincolo della subordinazione, con la percezione di un reddito professionale indicativamente equiparabile al minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.N.L.G., unitamente alla documentazione fiscale.

SVOLGIMENTO DEL PRATICANTATO

A seguito dell'accettazione della domanda di praticantato, l'Ordine regionale designerà un giornalista professionista che svolgerà il ruolo di tutor con il compito di vigilare sul percorso professionale del tirocinante. Il tutor designato consegnerà al Consiglio regionale dell'Ordine una relazione semestrale.

Il Consiglio nazionale e i Consigli regionali, eventualmente in collaborazione tra loro, organizzano un percorso di formazione deontologica erogando corsi gratuiti di preparazione, frontali oppure on line, che il praticante è tenuto a frequentare a cadenza almeno semestrale per un totale complessivo di 36 ore.

A conclusione dei 18 mesi di praticantato, il Presidente dell'Ordine regionale, acquisita la relazione finale del tutor e dopo aver verificato la sussistenza e la continuità dei requisiti di cui alle lettere a) e b), sentito il Consiglio regionale, rilascia la dichiarazione di compiuta pratica.

(9) Per accedere all'esame è obbligatoria la frequenza di un corso di preparazione alla prova di idoneità professionale organizzato dal Consiglio nazionale o dai Consigli regionali dell'Ordine, secondo i criteri definiti dal Cnog.

NORMA TRANSITORIA

I presenti criteri interpretativi dell'art.34 legge 69/1963 entrano in vigore dal 1° gennaio 2023 e sostituiscono le procedure previste per il ricongiungimento e i criteri interpretativi precedentemente approvati dall'Ordine nazionale, fatto salvo il completamento dei percorsi professionali già intrapresi ai fini dell'iscrizione al registro dei Praticanti e la possibilità dei consigli regionali di riconoscere d'ufficio la compiuta pratica.

